



**COMUNE DI COMANO TERME**

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E  
L'UTILIZZO DELL'AREA DI SOSTA  
ATTREZZATA PER  
AUTO-CARAVAN DEL COMUNE DI  
COMANO TERME**

approvato con delibera di Consiglio comunale n. 7 di data 21.03.2024

Publicato sul sito internet [www.comune.comanoterme.tn.it](http://www.comune.comanoterme.tn.it) nella sezione amministrazione trasparente

## **ARTICOLO 1 – Oggetto**

Il presente regolamento disciplina la gestione e l'utilizzo dell'area sosta per autocaravan, denominata "Area Sosta attrezzata per autocaravan del Comune di Comano Terme", sita in C.C. Cares, Via Lungo Sarca, 61 – Ponte Arche del Comune di Comano Terme;

## **ARTICOLO 2 – Ubicazione e dotazione dell'area**

- L'area, interamente pianeggiante, è attualmente costituita da 42 (quarantadue) piazzole interne è ubicata nel centro abitato di Ponte Arche;
- L'area sosta è dotata di: punto info/sala polifunzionale, sistema di illuminazione, servizio di erogazione acqua ed energia elettrica in piazzola, area camper service, impianto igienico-sanitario destinato allo scarico delle acque reflue nere e grigie, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, sistema di videosorveglianza, servizi igienici uomo-donna, docce calde, lavandini per stoviglie, wc per disabili, locale ad uso lavaggio indumenti e predisposizione rete Wi-Fi.

## **ARTICOLO 3 – Riferimenti normativi**

- L'area sosta attrezzata per autocaravan è disciplinata dalla seguente normativa: - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Codice della Strada"; - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada"; - Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 "disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazione della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi; DPP 15 luglio 2013 n. 12-114/Leg "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 concernente la ricezione turistica all'aperto".
- La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'automatica modifica della sopracitata disciplina di legge.

## **ARTICOLO 4 – Modalità di gestione**

la Giunta comunale:

- dispone che la gestione venga svolta direttamente o a mezzo terzi;
- in caso di affidamento a terzi, approva il disciplinare in cui si stabiliscono le modalità di regolamentazione del rapporto contrattuale come durata, canone, tempistiche, eventuali sanzioni in caso di inadempienza e nei casi più gravi la revoca;
- disciplina, in caso di affidamento a terzi, in materia tariffaria come previsto dalla L.P. 4 ottobre 2012, n. 19.

## **ARTICOLO 5 - Veicoli ammessi**

- La sosta all'interno dell'area sosta camper è consentita solo alle auto-caravan definite dall'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992: "*veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente*" e non sono ammesse roulotte, tende e simili. Le auto-caravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote.
- I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento ed allontanati.
- L'accesso all'area sosta camper potrà essere interdetto con ordinanza comunale qualora sia

necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.

- L'eventuale interruzione nell'erogazione dei servizi prestati (scarico reflui, adduzione acqua potabile ecc.) per guasti o per casi di forza maggiore, non obbliga l'Amministrazione al risarcimento danni o a rimborsi di qualsivoglia natura.
- L'area camper è attualmente attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 42 (quarantadue) auto-caravan contemporaneamente. L'accesso all'area camper è garantito, previo pagamento della relativa tariffa, anche a coloro che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue e il carico dell'acqua.
- Coloro che accedono all'area e vi sostano, sono tenuti al pagamento delle eventuali tariffe esposte all'ingresso, di assegnazione degli stalli o di fruizione dei singoli servizi, secondo le modalità che seguono o previste appositamente dal comune o dal gestore in caso di affidamento a terzi.
- L'accesso e l'uscita dal parcheggio e il pagamento degli importi tariffari dovuti per la sosta potranno essere regolamentati mediante sistema a barriere, con colonnine munite di sbarra e cassa automatica.

## **ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti**

La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:

- la sosta delle auto-caravan è permessa per un periodo non superiore a 48 ore, la sosta può essere protratta fino a un massimo di trecentosessanta ore per coloro che accederanno alle cure termali delle Terme di Comano;
- è assolutamente vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti, oltre a tutte le ulteriori eventuali conseguenze civili e penali del fatto illecito compiuto;
- gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;
- sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 22:00 alle ore 7:00;
- lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani;
- è permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle auto-caravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità o la sicurezza;
- è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico - sanitari ed alimentari;
- è vietato utilizzare l'acqua dell'area camper per il lavaggio sia interno che esterno dei propri automezzi. Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico e non può essere utilizzato per lavare stoviglie o per provvedere all'igiene personale, operazioni che vanno necessariamente svolte all'interno del camper e/o palazzina dedicata;
- è vietata anche la cessione a terzi dell'utilizzo della piazzola ed il subentro di terzi nell'occupazione dei veicoli in sosta;
- è vietato aprire tendalini, lasciare aperte porte e finestre, utilizzare sistemi di livellamento del mezzo, allestire attendamenti, utilizzare tavolini e sedie all'esterno dell'autocaravan o svolgere altre attività che costituiscono attività di campeggio. (art. 27 comma 4 bis Decreto del presidente della provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg).
- All'interno dei locali e dell'area è fatto divieto la collocazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del R.D. n. 773/1931;

- Laddove si rendessero necessari urgenti interventi tecnico-manutentivi o per altre comprovate necessità di sicurezza od igiene rappresentate dal Gestore dell'area camper e/o da Autorità competenti, i conducenti delle auto-caravan dovranno prontamente spostare l'automezzo, così da consentire l'effettuazione delle dovute attività. In caso di rifiuto allo spostamento o di assenza del conducente, il camper potrà essere rimosso coattivamente, con spese a carico dell'utente. Durante il tempo necessario allo svolgimento delle predette indifferibili operazioni, se possibile, il veicolo verrà fatto sistemare in altra piazzola di sosta o in posizione tale da non arrecare comunque intralcio/pericolo, ovvero, temporaneamente fatto uscire dal parcheggio, dove potrà rientrare solo dopo essere stato autorizzato dal personale addetto alla gestione. In ogni caso, l'utente non potrà avanzare alcuna pretesa al Gestore o al Comune per il possibile disservizio, restando fermi gli obblighi tariffari relativi al periodo di sosta.
- L'accesso all'area sosta camper potrà essere interdetto mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.
- La violazione di quanto disposto dal presente articolo comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal successivo art. 9 del presente regolamento e l'immediato allontanamento dei trasgressori.

#### **ARTICOLO 7 – Smaltimento igienico sanitario**

- L'impianto di smaltimento igienico - sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area sosta camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle auto-caravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico – sanitario.
- E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.
- La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.
- L'operazione di scarico deve essere eseguita secondo le modalità e negli orari stabiliti dal Gestore e con il rispetto delle seguenti norme igieniche e di sicurezza:
  - le acque nere da smaltire devono essere opportunamente pre-trattate, mediante l'uso dei prescritti liquidi per wc chimici in quantità adeguata a sciogliere i residui organici e ad eliminare qualsiasi odore che da loro derivi;
  - le operazioni di scarico devono essere eseguite a motore spento;
  - anche eventuali auto-caravan incolonnate in attesa di effettuare lo scarico devono rimanere motore spento;
  - per le operazioni di scarico diretto di reflui, il camper deve essere posizionato in modo che il tubo/bocchettone di scarico venga a trovarsi in corrispondenza del centro dell'apposita griglia di raccolta;
  - non appena terminate le operazioni di scarico e di pulizia di cui sopra, il conducente deve lasciare libera la zona di carico/scarico.
  - È vietato introdurre a mano all'interno del parcheggio e scaricare nell'impianto igienico-sanitario serbatoi di raccolta dei reflui di auto-caravan non parcheggiati nell'area camper, caravan od altri contenitori.

#### **ARTICOLO 8 – Responsabilita'**

- L'area camper non è custodita. Il comune è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

- In caso di affidamento a terzi, può essere posto a carico dell'operatore economico l'onere della custodia dei veicoli: in tal caso il gestore è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura.

#### **ARTICOLO 9 – Sanzioni**

- Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.
- Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 500.00, oltre all'allontanamento dall'area di sosta.
- L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.